



COMUNE DI MASSA

Ordinanza Sindacale n. 77/2012

Massa, 5 luglio 2012

Oggetto: misure a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che la Città di Massa è comune turistico e che, pertanto, durante il periodo estivo si assiste ad un notevole incremento delle persone soggiornanti sul territorio con conseguente considerevole aumento del traffico veicolare.

Considerato che, a norma dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 24.07.2008 n. 125, il Sindaco può adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana per migliorare le condizioni di vivibilità della città, la convivenza civile e la coesione sociale.

Dato atto che in base alle risultanze dei servizi svolti dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia Statale, si rende necessario, a causa della recrudescenza in questa stagione estiva del fenomeno della prostituzione su alcune strade, proibire l'assunzione, alla guida dei veicoli, di comportamenti astrattamente vietati in strade ad alta intensità di traffico veicolare e/o di pedoni nel periodo estivo, tali che possano provocare intralcio o rallentamento alla circolazione ovvero incidenti stradali.

Ravvisata altresì la necessità di vietare, limitatamente al periodo estivo e nelle zone di seguito indicate, condotte che possano in qualche modo recare offesa o costituire pericolo all'integrità fisica o morale dei minorenni, alla sanità, alla sicurezza od alla tranquillità pubblica anche in considerazione del fatto che in detto periodo, la gran parte delle strade di Marina di Massa, è utilizzata dalle famiglie per le passeggiate, soprattutto nelle ore serali.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

Dato atto che il Sindaco può intervenire, con provvedimenti contingibili ed urgenti, per prevenire e contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, tra cui lo sfruttamento della prostituzione, nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano la libera fruizione di

strade e spazi pubblici o che rendono difficoltoso o pericoloso il loro utilizzo ed il loro accesso.

Considerato che, come emerso dai servizi di controllo del territorio, in alcune zone di questo comune , sono tornate a manifestarsi tali condotte e ritenuta la necessità di dotarsi di disposizioni, provvisorie ed eccezionali, tese alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni sopra descritti limitatamente al perimetro compreso tra via Intercomunale, via Lungomare di Levante, via Lungofrigido di Levante, via Mascagni (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300), via Rossini (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300), via Donizetti (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300), via Verdi (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300); viale Amerigo Vespucci e relative intersezioni per un tratto di mt. 300; via Casola; via Mattei e relative intersezioni per un tratto di mt. 300; via delle Pinete e relative intersezioni per un tratto di mt. 300 e limitatamente al periodo 6 luglio 2012 - 30 settembre 2012.

Atteso che l'esercizio della prostituzione in tali luoghi pubblici, con offerta incondizionata a chiunque e senza cautela, potrebbe recare offesa o costituire pericolo all'integrità fisica o morale dei minorenni, alla sanità, alla sicurezza od alla tranquillità pubblica e costituire pericolo per la circolazione stradale.

Visto il citato art. 54, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125.

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento agli artt. 141 e 154 del Codice e all'art. 353 del Regolamento attuativo.

Dato atto altresì che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Massa Carrara, anche ai fini della predisposizione degli strumenti di attuazione ritenuti necessari.

ORDINA

- 1) E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli a motore, relativamente al perimetro compreso tra via Intercomunale, via Lungomare di Levante, via Lungofrigido di Levante, via Mascagni (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300), via Rossini (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300), via Donizetti (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300), via Verdi (e relative intersezioni lato monte per un tratto di mt. 300); viale Amerigo Vespucci e relative intersezioni per un tratto di mt. 300; via Casola; via Mattei e relative intersezioni per un tratto di mt. 300; via delle Pinete e relative intersezioni per un tratto di mt. 300 e limitatamente al periodo 6 luglio 2012 - 30 settembre 2012 adottare, nelle vicinanze di soggetti esercenti la prostituzione, i seguenti comportamenti:

- a) di procedere a passo d'uomo, dovendosi invece regolare la velocità, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni disordine per la circolazione;
- b) di eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente;
- c) di eseguire qualsiasi manovra repentina di accostamento e/o di fermata anche solo per chiedere informazioni salvo che non ci si rivolga agli agenti del traffico.

I suddetti comportamenti sono vietati anche quando sono finalizzati a lasciare scendere i medesimi soggetti dal veicolo che si conduce.

2) E' fatto altresì divieto, sulle medesime strade e durante lo stesso periodo, assumere, nell'esercizio della prostituzione, atteggiamenti che possano in qualche modo recare offesa o costituire pericolo all'integrità fisica o morale dei minorenni, alla sanità, alla sicurezza od alla tranquillità pubblica, come adescamento, ostentazione scandalosa, molestie ai passanti, clamori e assembramenti, idonei a provocare litigi, e simili.

AVVERTE

1) Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori, a norma dell'art. 7 bis, commi 1 ed 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2) A norma dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso il pagamento della somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

1) La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante inserimento nell'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, nonché a mezzo degli organi di informazione.

2) Ai fini della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia Statale presenti sul territorio comunale.

Avverso contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Ing. Roberto Pucci

